



SENTENZA - 19/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello

Presidente

Paola Briguori

Consigliere

Oriella Martorana

Consigliere e relatore

Carola Corrado

Primo referendario

Flavia D'Oro

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **60303** del registro di segreteria;

**per la riforma**

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio n. 595/2022, depositata il 1° settembre 2022 e notificata il 12 settembre 2022, promossi da:

**1) Alessio D'AMATO**, c.f. DMTLSS68C13H501A, nato a Roma il 13.3.1968 e ivi residente, alla Via Vincenzo Comparini n. 38, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, presso lo studio del Prof. Avv. Angelo Piazza, c.f.: PZZNGL55P13A944X, che lo rappresenta e difende; pec: angelo.piazza@legalmail.it; fax:06/56563579;

**-appellante principale-**

|  |                                                                                            |   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                                                                            |   |
|  | contro                                                                                     |   |
|  | <b>- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio</b>        |   |
|  | <b>della Corte dei conti</b> , in persona del Procuratore regionale <i>pro - tempore</i> ; |   |
|  | <b>- Procura Generale della Corte dei conti;</b>                                           |   |
|  | <b>- appellate –</b>                                                                       |   |
|  | e nei confronti di                                                                         |   |
|  | <b>Egidio Schiavetti, Simona Sinibaldi, Barbara Concutelli, Regione Lazio</b> , in         |   |
|  | persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , Associazione “Fondazione            |   |
|  | Italia-Amazzonia Onlus”, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ;         |   |
|  | <b>- appellati-</b>                                                                        |   |
|  | <b>2) Egidio SCHIAVETTI</b> , nato a Tivoli (RM) i 21.12.1963, c.f.:                       |   |
|  | SCHGDE63T21L182C, residente in Vicovaro (RM), alla Via Valeria Vecchia,                    |   |
|  | n. 8, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101,                  |   |
|  | presso lo studio del Prof. Avv. Gennaro Terracciano, c.f.:                                 |   |
|  | TRRGNR60E08F839R, che lo rappresenta e difende; pec:                                       |   |
|  | gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org.it; fax:06/56563579;                             |   |
|  | <b>- appellante incidentale-</b>                                                           |   |
|  | contro                                                                                     |   |
|  | <b>- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio</b>        |   |
|  | <b>della Corte dei conti</b> , in persona del Procuratore regionale <i>pro - tempore</i> ; |   |
|  | <b>- Procura Generale della Corte dei conti;</b>                                           |   |
|  | <b>- appellate -</b>                                                                       |   |
|  | e nei confronti di                                                                         |   |
|  | <b>Simona Sinibaldi, Alessio D’Amato, Barbara Concutelli</b> , personalmente e             |   |
|  | quale legale rappresentante <i>pro tempore</i> dell’Associazione “Fondazione Italia-       |   |
|  |                                                                                            |   |
|  |                                                                                            | 2 |

Amazzonia Onlus”, Associazione “Fondazione Italia-Amazzonia Onlus”, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**- appellati-**

**3) Barbara CONCUTELLI**, nata a Civitavecchia (RM) il 06.09.1951, c.f.:  
CNCBBR51P46C773G, residente in Fiumicino (RM), alla Via Ottorino  
Respighi, n. 23, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore*  
dell’Associazione “Fondazione Italia-Amazzonia Onlus”,  
nonché l’Associazione “Fondazione Italia-Amazzonia Onlus”, c.f.:  
08245741007, con sede in Roma (RM), alla Via Nanontola n.6, in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, Barbara Concutelli, nata a Civitavecchia  
(RM) il 06.09.1951, c.f.: CNCBR51P46C773G, residente in Fiumicino (RM),  
alla Via Ottorino Respighi, n. 23, elettivamente domiciliate in Roma, alla  
Piazza San Bernardo n. 101, presso lo studio dell’ Avv. Nunziata Abbinente,  
c.f.: BBNNNZ72S47H703G, che le rappresenta e difende; pec:  
annunziataabbinente@ordineavvocatiroma.org.it; fax:06/56563579;

**- appellanti incidentali-**

contro

**- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio  
della Corte dei conti**, in persona del Procuratore regionale *pro - tempore*;  
**- Procura Generale della Corte dei conti;**

**- appellate –**

e nei confronti di

**Egidio Schiavetti; Simona Sinibaldi e Alessio D’Amato;**

**- appellati-**

**VISTI** gli atti di appello;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI**, nell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. Oriella Martorana, l'Avv. Gennaro Terracciano per il sig. Egidio Schiavetti, e, su delega orale dell'Avv. Nunziata Abbinente, per la sig.ra Barbara Concutelli e l'Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia Onlus"; l'Avv. Angelo Piazza per il sig. Alessio D'Amato; l'Avv. Alessandro Steri per la Regione Lazio; il V.P.G., Antongiulio Martina, per la Procura Generale;

Ritenuto in

**FATTO**

**1.** Con l'impugnata sentenza n. 595/2022 del 01.09.2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, dichiarate inammissibili, con decreti nn. 7/2022 e 10/2022, le istanze di giudizio abbreviato proposte dai convenuti e disattesa, con ordinanza pronunciata a verbale dell'udienza in camera di consiglio del 18.07.2022, l'istanza di revoca del primo dei summenzionati decreti, si è pronunciata, quindi, sulla domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale con riferimento ai danni per:

- l'importo complessivo di euro 275.000,00, asseritamente subiti dalla Regione Lazio in dipendenza della percezione, da parte dell'Associazione Fondazione Italia – Amazzonia Onlus di contributi pubblici, conseguiti attraverso la presentazione di documentazione di spesa falsa e/o comunque non inerente alle iniziative finanziate;
- l'importo di euro 70.000,00 stanziato con L. R. n. 10/2005 per la realizzazione di un progetto di ricerca e divulgazione delle culture delle popolazioni amazzoniche;

- l'importo di euro 205.000,00 stanziato con L. R. n. 5/2006 per la realizzazione di iniziative di conoscenza, solidarietà e difesa della cultura delle popolazioni indio-amazzoniche, nonché del loro illecito utilizzo, con conseguente sviamento di risorse vincolate, per finanziare l'attività politica dell'associazione "Rossoverde-Sinistra Europea" e del gruppo consiliare "Ambiente e lavoro", riconducibili al dott. D'amato, consigliere regionale, presidente del suddetto gruppo consiliare.

2.La suddetta domanda risarcitoria è stata proposta dalla Procura regionale per il Lazio, oltre che nei confronti dell'Associazione "Fondazione Italia – Amazzonia Onlus", in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Barbara Concutelli, altresì nei confronti dei signori Barbara Concutelli; Egidio Schiavetti; Alessio D'Amato e Simona Sinibaldi.

Secondo la prospettazione attorea:

- **Barbara Concutelli**, quale Presidente della "Fondazione Italia –Amazzonia Onlus" dal 27.02.2006, attestava l'avvenuta realizzazione del progetto finanziato dalla Regione con L.R. n. 5/2006 e presentava una rendicontazione fittizia corredata da fatture non veritiere per spese prive di inerenza e in taluni casi materialmente contraffatte, e, quale socia fondatrice, in data 10.10.2005, dell'associazione Rossoverde-Sinistra Europea, si presentava come referente nei rapporti con i fornitori, ai quali richiedeva di intestare fittiziamente le fatture alla Fondazione;

- **Egidio Schiavetti** - funzionario della Regione Lazio - capo segreteria del suddetto Gruppo consiliare presieduto dal D'Amato, quale socio fondatore della associazione "Fondazione Italia – Amazzonia Onlus" e componente del Consiglio direttivo nominato Segretario con poteri di rappresentanza dal

04.07.2005 al 26.2.2006, attestava l'avvenuta realizzazione del progetto finanziato dalla Regione con L.R. n. 10/2005 e presentava, ai fini dell'indebita liquidazione, una rendicontazione fittizia corredata da fatture non veritiere per spese prive di inerenza e in taluni casi materialmente contraffatte e, quale socio fondatore e referente dell'associazione Rossoverde-Sinistra Europea, si ingeriva nella gestione dei contributi - anche in via di fatto - sia attraverso la volontaria e consapevole commistione gestoria tra le due associazioni (agendo in rappresentanza di entrambi gli enti), sia richiedendo ai fornitori di intestare le fatture secondo le modalità sopra indicate, concorrendo a porre in essere i presupposti per l'illegittima percezione dei contributi regionali e a disporre in modo diverso da quello preventivato, così distogliendo le risorse pubbliche dalle finalità cui erano preordinate;

- **Alessio D'Amato**, *dominus* delle suddette associazioni, in qualità di socio fondatore della suddetta associazione "Fondazione Italia – Amazzonia Onlus" e Vice Presidente della stessa dal 17.11.2004 sino al 27.02.2006, data in cui veniva nominato Presidente onorario, di socio fondatore e Presidente rappresentante dell'Associazione Rossoverde-Sinistra Europea dal 10.10.2005 sino al 10.05.2018, nonché consigliere regionale e capogruppo del Gruppo consiliare "Ambiente e lavoro", in rapporto di servizio onorario con la Regione Lazio, in palese conflitto di interessi e venendo meno al dovere di fedeltà, faceva gravare sul bilancio regionale spese e costi privi di alcun interesse pubblico e generale, che avrebbero dovuto essere invece sostenuti in definitiva dal Gruppo Consiliare in discorso e da lui stesso con fondi propri e non già dell'Amministrazione di appartenenza, ponendo in

essere una deviazione modale dai canoni di condotta fissati dall'ordinamento giuridico quale rappresentante dei cittadini regionali oltre che in violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità;

- **Simona Sinibaldi** - impiegata della Regione Lazio – la quale, all'epoca dei fatti, era addetta alla segreteria del Gruppo consiliare di cui D'Amato era a capo nonché della “Fondazione Italia – Amazzonia Onlus” e dell'Associazione Rossoverde-Sinistra Europea ed era referente nei rapporti con i relativi fornitori, nonché addetta alla segreteria del Gruppo consiliare di cui D'Amato era a capo.

**3.** Nei confronti dei predetti sigg. D'Amato, Schiavetti, Concutelli e Sinibaldi, tratti a giudizio penale per rispondere dei reati di truffa aggravata e continuata, loro ascritti in relazione ai medesimi fatti dedotti a fondamento dell'azione di responsabilità, il Tribunale di Roma ha pronunciato, in data 02 – 05.02.2016, sentenza (n. 2330/2016) di non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

**4.** Con la sentenza n. 595/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte di conti per il Lazio - disattesa l'eccezione di prescrizione proposta dai convenuti e l'assunto per cui *“l'irragionevole durata dell'istruttoria”* ne *“avrebbe leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito”*, disattese altresì le contestazioni dei convenuti in ordine al valore probatorio delle acquisizioni documentali e degli esiti degli accertamenti svolti dalla P.G. in sede di indagini penali, ritenuto, quanto all'elemento soggettivo, che il comportamento dei prevenuti fosse connotato da dolo - assolta la convenuta Sinibaldi dall'addebito di responsabilità, ha condannato in via solidale i convenuti: Associazione “Fondazione Italia –Amazzonia Onlus”, Barbara Concutelli, Egidio Schiavetti

e Alessio D'Amato, al pagamento, in favore della Regione Lazio, dell'importo complessivo pari a euro 275.000,00, oltre interessi legali maturandi e spese del procedimento.

**5.** Avverso la suddetta sentenza n. 595/2022 hanno proposto appello:

- il sig. Alessio D'Amato, con atto notificato il 14.10.2022 ed iscritto a ruolo il 18.10.2022;

- il sig. Egidio Schiavetti, con atto notificato il 24.10.2022 e iscritto a ruolo il 25.10.2022;

- la sig.ra Barbara Concutelli, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia-Onlus", con atto notificato il 25.10.2022 ed iscritto a ruolo il 27.10.2022.

Con le suddette impugnazioni, di analogo contenuto, gli appellanti hanno dedotto, a fondamento dei rispettivi gravami, i seguenti motivi:

- *"Nullità della sentenza per erroneità del decreto n. 7/2022, del decreto n.10/2022 e del decreto a verbale del 18 luglio 2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio";*

- *"Illogicità, erroneità, contraddittorietà e/o erroneità della sentenza impugnata e/o carenza e/o insufficienza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non prescritta l'azione risarcitoria de qua. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.1, comma 2, della l. 14.1.1994, n. 20, nonché dell'art. 2947 c.c.";*

- *"Illogicità, erroneità, contraddittorietà e/o erroneità della sentenza impugnata e/o carenza e/o insufficienza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione di irragionevole durata dell'istruttoria e di superare, altresì, le eccezioni volte a contestare il*



*<valore probatorio> degli elementi posti a base della presente azione contabile”;*

- *“Con riferimento alla condotta asseritamente causativa di danno erariale: illegittimità della sentenza impugnata per genericità, illogicità, contraddittorietà ed infondatezza; erronea valutazione dei fatti; carente e/o insufficiente motivazione; mancanza di prova”;*
- *“Con riferimento all’elemento soggettivo: illegittimità della sentenza impugnata per erronea valutazione dei fatti di causa, violazione e/o erronea applicazione dell’art. 1, comma 1, della l. 14.1.1994, n. 20; carente e/o insufficiente motivazione”;*
- *“Con riferimento alla ritenuta sussistenza del danno patrimoniale e ascrivibilità di esso, in via solidale” ad essi appellanti, la “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 1, c. 1, quinquies della legge 14.1.1994, n. 20. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carente e/o insufficiente motivazione. In ogni caso, erronea ed incongrua quantificazione del danno attribuito”.*

Con i rispettivi gravami, gli appellanti hanno analogamente concluso chiedendo:

in via preliminare di:

dichiarare nulla e/o annullare la sentenza appellata *“per erroneità del decreto n. 7/2022, del decreto n. 10/2022 e del decreto a verbale del 18 luglio 2022”;*

sempre in via preliminare di:

accertare e dichiarare *“la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell’azione risarcitoria de qua e, per l’effetto, dichiarare l’azione inammissibile”, nonché “l’irragionevole durata dell’istruttoria svolta nel*

*presente procedimento*”, con lesione del diritto di difesa di essi appellanti e,

*“per l’effetto, dichiarare l’azione inammissibile”;*

nel merito di:

rigettare la domanda di condanna proposta nei loro rispettivi confronti dalla Procura Regionale *“perché inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto”* e, in subordine, di *“escludere il risarcimento del danno per assenza di danno erariale e/o assoluta carenza di prove”* e, in ogni caso, ridurne l’entità per le ragioni espresse negli appelli e comunque per il minore grado di responsabilità attribuibile ad essi appellanti.

6. Con memoria depositata l’8 ottobre 2025 ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura Generale, instando per il rigetto degli interposti appelli, siccome infondati e meritevoli di integrale rigetto, con conferma della sentenza appellata e con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

7. Con memoria depositata il 1° ottobre 2025 la Regione Lazio ha spiegato intervento adesivo *ad adiuvandum* della Procura Regionale e della Procura Generale appellate, rassegnando le seguenti conclusioni:

*“Voglia l’Ecc.ma Corte di conti, Sezione Terza Centrale di Appello, contrariis reiectis respingere l’appello proposto dal Dott. D’Amato Alessio, nonché gli appelli incidentali proposti da Schiavetti Egidio e Concutelli Barbara, quest’ultima in proprio e n.q. di legale rappresentate della associazione “Fondazione Italia – Amazzonia”, previa riunione dei giudizi, confermando, per l’effetto, la condanna per danno erariale disposta a carico dei suddetti ed in favore della Regione Lazio dalla sentenza n. 595/2022 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio;*

*in ogni caso, accogliere le conclusioni svolte dalla Procura contabile;*

*con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio”.*

**8.** Con atti depositati il 23 ottobre 2025 gli odierni appellanti hanno presentato “istanze di differimento udienza”, “onde poter attendere l’imminente conclusione dell’iter legislativo di approvazione del Disegno di legge avente a oggetto <modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n.20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale>, approvato alla Camera dei deputati il 9 aprile 2025, il cui iter legislativo è di prossima conclusione, non essendo previsto un ritorno del testo alla Camera”.

**9.** Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2025, avendo il Collegio respinto la richiesta di differimento prodotta dagli appellanti e ivi riproposta, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale d’udienza, i giudizi sono stati trattenuti in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** Preliminarmente, a norma dell’art.184, c. 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza n. 595/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte di conti per il Lazio.

**2.** Passando all’esame dei motivi comuni dei riuniti appelli, il Collegio ritiene di scrutinarli non secondo l’ordine esposto dall’appellante principale e dagli appellanti incidentali, bensì, in applicazione della regola della ragione più liquida dall’esame del secondo motivo di appello (intervenuta prescrizione), che si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

**2.1** Con tale motivo, gli odierni appellanti hanno affermato la tardività dell’invito a dedurre, notificato tra il 01.02.2021 e il 02.02.2021, pur risalendo i fatti contestati al periodo 2005-2008.

A sostegno, hanno dedotto che le *tranches* dei due finanziamenti sono state erogate tra il 2006 e il 2008 e precisamente:

- il contributo di € 70.000, stanziato ai sensi della L.R. n. 10/2005, è stato erogato in data 26.10.2005 (acconto del 50%) ed in data 21.04.2006;
- il contributo di € 205.000, attribuito ex L.R. n. 5/2006 in tre *tranches*, rispettivamente di € 102.500,00 in data 12.10.2006; di € 50.000 il 2.5.2008; di € 52.500,00 sempre in data 2.5.2008.

Hanno concluso che l’azione contabile è stata avviata tardivamente, essendo la prescrizione maturata con riferimento a tutte le singole *tranches* di finanziamento, altresì osservando che non risponde al vero che l’erogazione dei contributi regionali sia avvenuta, come accertato dalla appellata sentenza, *“sulla base di documentazione giustificativa in larga parte alterata in modo da dissimulare l’inerenza della spesa rendicontata ai progetti presentati dall’Associazione “Fondazione Italia-Amazzonia Onlus”.*

**2.2** In termini generali, va osservato che, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 1, c. 2, legge n. 20 del 1994 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

La costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ribadita da questa Sezione con la sent. n. 37/2025) ha interpretato il richiamato art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall’art. 2935 c.c., secondo cui la

prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sicché, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre anche un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della Amministrazione danneggiata.

Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce, quindi, il *dies a quo* della prescrizione.

Solo nel momento in cui si manifesta all'esterno, infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (Sez. II App., n. 132/2019; Sez. III App., n. 20/2020).

Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni* - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico – e si abilita il Requirente all' esercizio dell'*actio damni*.

La giurisprudenza contabile (Sez. II App., sent. n. 173 del 2024), non diversamente da quella di legittimità (S.U. Cass. n. 23763/2011), ritiene che di danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile, possa sicuramente opinarsi con riferimento al momento della perdita delle somme.

Anche in sede nomofilattica, è stato affermato il principio che di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta *contra ius* abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell'attualità, *id est* il pagamento concretante la *deminutio patrimonii* (SS.RR. n. 14/2011/QM).

In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza (Sez. III App., sent. n. 20/2020).

Ricorrendo una tale evenienza, il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, a mente dell'art. 2935 c.c., è solo quello che deriva da cause giuridiche che siano di ostacolo all'esercizio del diritto di credito e, quindi, del diritto/dovere ad agire in giudizio.

Non incidono, pertanto, sull'ordinario decorso della prescrizione gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.

**2.3.** Tale principio conosce l'eccezione dell'“*occultamento doloso*” del danno che impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l'ordinaria diligenza, e che richiede l'esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.

In particolare, l'art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l'art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, prevedono, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, in modo espresso:

- nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizione finché il creditore non abbia scoperto il dolo;
- nel secondo caso, un diverso *incipit* della decorrenza del termine prescrizione, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App., n. 328 del 2023).

Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell'ipotesi di occultamento doloso.

In tali evenienze, integranti di norma - ma non necessariamente – condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola

della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della “*conoscibilità obiettiva*” dello stesso (Sez. III App., n. 21 del 2023 e n. 114 del 2020).

È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un *quid pluris* una ulteriore specifica condotta, indirizzata e finalizzata a impedire la conoscenza del fatto.

Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, debba tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire e impedire la scoperta di un danno ancora *in fieri*, oppure a nascondere un danno ormai prodotto.

L’occultamento, quindi, è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto all’attività di consumazione dell’illecito contabile, consistendo in un *quid pluris*, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell’illecito (Sez. I App., n. 471 del 2023; Sez. II App., n. 354 del 2023).

**2.4.** Secondo la giurisprudenza più recente, peraltro, il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione a una condotta occultatrice del debitore, ma, obiettivamente, in relazione all’impossibilità dell’Amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935 c.c. (così, Sez. II App., n. 218/ 2024 e n. 241/ 2023; Sez. I App., n. 49/2023; n. 471/ 2023).

In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che l’occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento

omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., n. 471/ 2023).

L'omissione assume rilievo ove sussista un obbligo della parte di informare (Corte conti, Sez. II App. n. 175/2019; Cass. 2030/2010), dovendosi tale omissione ritenere dolosa e consapevole quando si correli ad atto dovuto per legge o per contratto (Cass. 11348/1998, Corte conti, Sez. I App. 81/2021 e 124/2004, Sez. III 104/2017, Sez. App. Sicilia 198/2012).

Si può occultare:

- non solo realizzando una condotta ulteriore, rispetto alla fattispecie integrativa dell'illecito erariale, finalizzata a perpetrare e mantenere occultati i fatti dannosi,
- ma anche rimanendo semplicemente silenti, nel senso di realizzare non un comportamento meramente passivo ma di serbare maliziosamente il silenzio su talune circostanze, ove esistente un dovere giuridico di farle conoscere (Sez. III App., n. 55/2017, n. 24/2022).

**3.** Tanto delineato in chiave sistematica, l'occultamento doloso è escluso, nella fattispecie, dalla incontestata circostanza che la documentazione posta a base della presente domanda risarcitoria è sempre stata nella piena disponibilità dell'Amministrazione (Regione Lazio).

Risulta accertato in atti che gli uffici della Regione Lazio abbiano conosciuto e analizzato la documentazione presentata dall' appellante Barbara Concutelli ai fini della erogazione dei contributi stanziati e concessi dalla stessa Regione Lazio, esaminando le contestazioni sulla asserita inidoneità della documentazione esibita dall'Associazione – e per essa dalla legale rappresentante – al fine di ottenere l'erogazione del contributo.



Risulta versata in atti prova delle effettuate verifiche contabili da parte degli uffici della regione Lazio, con riguardo, in particolare al contributo concesso ai sensi della L.R. n. 5/2006, nonché alla nota del 2010 in atti, con la quale l'Amministrazione regionale comunicava all'Associazione di aver provveduto erroneamente alla liquidazione di un importo maggiore di quello rendicontato, per una differenza di euro 69.875,57.

Tale conoscenza esclude la ricorrenza di condotte occultatrici nei termini sopra enucleati, consentendo operatività al generale principio in tema di computo del decorso prescrizioneale posto all'art. 2935 c.c.

Non sussistendo nella vicenda in esame alcun occultamento doloso, non vi è ragione di ritenere che il termine di prescrizione non sia iniziato a decorrere dal momento delle erogazioni dei contributi, intervenute tra il 2005 e il 2008.

Precisamente:

- il contributo di euro 70.000, stanziato ai sensi della L.R. n. 10/2005, è stato erogato in data 26.10.2005 (acconto del 50%) e in data 21.04.2006;
- il contributo di euro 205.000, attribuito ex L.R. n. 5/2006 in tre *tranches*, rispettivamente di euro 102.500,00 in data 12.10.2006; di euro 50.000,00 il 2.5.2008; di euro 52.500,00 sempre in data 2.5.2008.

Conseguentemente, al momento della notifica dell'invito a dedurre, atto idoneo a interrompere la prescrizione, notificato tra il 01.02.2021 e il 02.02.2021, il termine quinquennale era interamente decorso e la prescrizione si era già compiuta.

**5.** Alla luce delle superiori argomentazioni gli appelli devono essere accolti e, per l'effetto, deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

|  |                                                                                          |                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |                                                                                          |                       |
|  | 6. Attesa la definizione dell'odierno giudizio solo sulla questione preliminare          |                       |
|  | di merito concernente la prescrizione, il Collegio ritiene vi siano i presupposti        |                       |
|  | previsti dall'art. 31, c. 3, c.g.c. per dichiarare la compensazione delle spese del      |                       |
|  | medesimo giudizio.                                                                       |                       |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                            |                       |
|  | <b>LA CORTE DEI CONTI</b>                                                                |                       |
|  | <b>SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO</b>                                  |                       |
|  | definitivamente pronunciando, nei giudizi di responsabilità, iscritti al n. <b>60303</b> |                       |
|  | del registro di segreteria,                                                              |                       |
|  | <b>ACCOGLIE</b>                                                                          |                       |
|  | i riuniti appelli nei termini di cui in motivazione.                                     |                       |
|  | Per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte       |                       |
|  | dei conti per la regione Lazio n. 595/2022, depositata il 1° settembre 2022 e            |                       |
|  | notificata il 12 settembre 2022                                                          |                       |
|  | <b>DICHIARA</b>                                                                          |                       |
|  | prescritta l'azione di responsabilità erariale nei confronti degli appellanti            |                       |
|  | Alessio D'Amato, Egidio Schiavetti, Associazione "Fondazione Italia –                    |                       |
|  | Amazzonia Onlus", in persona di Barbara Concutelli, quale legale                         |                       |
|  | rappresentante <i>pro tempore</i> , e Barbara Concutelli in proprio.                     |                       |
|  | Spese compensate.                                                                        |                       |
|  | Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.                                       |                       |
|  | Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.                      |                       |
|  | <b>L'ESTENSORE</b>                                                                       | <b>IL PRESIDENTE</b>  |
|  | Dott.ssa Oriella Martorana                                                               | Dott. Tammaro Maiello |
|  | Firmato digitalmente                                                                     | Firmato digitalmente  |
|  |                                                                                          | 18                    |

Depositato in Segreteria il 21/01/2026

## Il Dirigente

F.to digitalmente